



COMUNE DI GELA
CAPOFILA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 9
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Trasmesso via PEC
protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it

Spett.le COMUNE DI MAZZARINO

Al Sindaco
Dott. Vincenzo Marino
sindaco@comune.mazzarino.cl.it

All'Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Giuseppe Vincenti
servizi.sociali@comune.mazzarino.cl.it

Al Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Italiano
segretario@comune.mazzarino.cl.it

Al Responsabile Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Giuseppa Carnazzo
servizi.sociali@comune.mazzarino.cl.it

Oggetto: Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art. 1 c. 797 e seguenti della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Facendo seguito alla nota di pari oggetto del 18.03.2021 prot. n. 33304 e alle intercorse comunicazioni per le vie brevi, in allegato alla presente si trasmette Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 144 del 25.06.2021, in attesa di pubblicazione nella GURI previo visto e registrazione della Corte dei Conti, dal quale si evince che la somma "prenotata" in favore del Distretto Socio Sanitario 9 (di cui il Comune di Gela è capofila) è pari a € 212.460,00.

La presente per gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di rendere "liquidabile" la suddetta somma, che consentirà a codesto Comune e ai Comuni del Distretto di rafforzare l'Ufficio di Servizio Sociale Professionale, a cui la normativa vigente in materia di contrasto e lotta alla povertà assegna compiti nuovi ed impegnativi.

Si rimane a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta utile.



Il Dirigente Coordinatore DSS 9
Dott.ssa Maria Morinello

Comune di Mazzarino - Prot. 0014877 del 10-09-2021 in arrivo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo*", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 45, con il quale è istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'articolo 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", e, in particolare, l'articolo 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

VISTO l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

VISTO il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che in particolare:

- al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:



Al. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

- al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

- al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante "Nomina dei Ministri", ivi compresa quella dell'on.le Andrea Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota direttoriale n. 1447 del 12 febbraio 2021, di trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 797;

ACQUISITI i prospetti relativi alla previsione degli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021, presentati dagli ambiti nel rispetto delle modalità definite nelle istruzioni sopra citate;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO, che in relazione al primo anno di attuazione non è prevista la liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente;

RITENUTO di dover determinare le «somme prenotate» necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti;

RITENUTO opportuno, al fine di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2021 ad accedere all'incentivo, di proporre, in sede di riparto del Fondo povertà 2021, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2021 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni di cui sopra da parte degli ambiti e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi

DECRETA

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
 - b) «Riparto del Fondo Povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
 - c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
 - e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
 - f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti la modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in



Al. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con la nota direttoriale n. 1447 del 12 febbraio 2021;

- g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;
- h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 2

(Determinazione delle somme prenotate)

1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle Istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per un totale di € 66.905.066.
2. Con analogo decreto, entro il 30 giugno 2022, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi che verranno presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021 a consuntivo, verranno riconosciute, nei limiti delle somme prenotate di cui al comma 1, le somme liquidabili.
3. Lo stesso decreto da emanare entro il 30 giugno 2022 conterrà, altresì, le somme prenotate per l'anno 2022, concernenti il contributo spettante agli ambiti territoriali per tale anno per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle Istruzioni operative.
4. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate di cui alla allegata tabella sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l'anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 25 giugno 2021

F.to *Andrea Orlando*

ALLEGATO
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME PRENOTATE

Regione	Ambito*	Popolazione residente 1.1.2021	Assistenti sociali previsti** 2021	Risorse prenotate 2021
ABRUZZO	Pescara	119.455	10,69	-
ABRUZZO	Val Vibrata	79.182	2,00	-
ABRUZZO	Tordino - Vomano	74.787	6,38	-
ABRUZZO	L'Aquila	69.941	5,00	-
ABRUZZO	Fino - Cerrano	64.467	3,85	-
ABRUZZO	Frentano	60.194	5,00	-
ABRUZZO	Val Di Foro	56.772	3,00	-
ABRUZZO	Teramo	53.481	12,00	124.810
ABRUZZO	Chieti	53.047	8,00	-
ABRUZZO	Montesilvano	53.113	13,00	145.603
ABRUZZO	Peligno	45.478	3,00	-
ABRUZZO	Montagna Pescarese	40.299	3,00	-
ABRUZZO	Montagne Aquilane	34.553	6,66	53.766
ABRUZZO	Gran Sasso - Laga	29.897	5,02	16.818
ABRUZZO	Marrucino	26.444	5,00	37.268
ABRUZZO	Alto Vastese	20.154	1,00	-
ABRUZZO	Sangrino	16.849	1,00	-
BASILICATA	Vulture Alto Bradano	89.371	16,00	90.025
BASILICATA	Metapontino Collina Materana	76.247	2,00	-
BASILICATA	Lagonegrese Pollino	64.455	8,00	-
BASILICATA	Bradonica Medio Basento	56.915	1,00	-
BASILICATA	Alto Basento	49.114	1,49	-
BASILICATA	Marmo Platano Melandro	43.258	7,00	13.797
BASILICATA	Val D'Agri	41.936	2,00	-
CALABRIA	Reggio Calabria	173.456	30,00	132.578
CALABRIA	Catanzaro	155.983	9,50	-
CALABRIA	Cosenza	112.917	8,00	-
CALABRIA	Corigliano-Rossano	98.138	7,00	-
CALABRIA	Soverato	69.435	12,00	52.708
CALABRIA	Rosarno	67.407	2,06	-
CALABRIA	Caulonia	64.002	7,00	-
CALABRIA	Montalto Uffugo	52.028	0,50	-
CALABRIA	Trebisacce	51.466	1,00	-
CALABRIA	Paola	47.566	10,00	97.550
CALABRIA	Villa San Giovanni	43.159	11,40	122.837
CALABRIA	Taurianova	40.507	2,67	-
CALABRIA	Polistena	39.242	8,00	75.479
CALABRIA	Melito Porto Salvo	37.578	1,00	-
CALABRIA	CirÒ Marina	36.540	6,00	15.138
CALABRIA	Serra San Bruno	29.251	8,00	83.253
CALABRIA	Mesoraca	25.377	1,00	-

Comune di Mazzarino - Prot. 0014877 del 10-09-2021 in arrivo

Comune di Mazzarino - Prot. 0014877 del 10-09-2021 in arrivo

Regione	Ambito*	Popolazione residente 1.1.2021	Assistenti sociali previsti** 2021	Risorse prenotate 2021
SARDEGNA	Ales Terralba	41.811	19,96	119.001
SARDEGNA	Ghilarza - Bosa	39.596	22,85	112.696
SARDEGNA	Siniscola	31.615	10,00	89.981
SARDEGNA	Ozieri	29.141	12,00	82.940
SARDEGNA	Tempio Pausania	29.196	4,84	13.932
SARDEGNA	Trexenta	25.953	10,60	73.866
SARDEGNA	Sarrabus Gerrei	22.655	5,88	64.480
SARDEGNA	Macomer	21.019	10,50	59.823
SARDEGNA	Sarcidano Barbagia di Seulo	16.499	7,00	46.959
SARDEGNA	Sorgono	15.338	10,00	43.654
SICILIA	D42	733.018	108,00	-
SICILIA	D16	355.775	48,00	-
SICILIA	D26	264.085	46,00	214.862
SICILIA	D48	187.549	14,00	-
SICILIA	D19	182.035	22,33	-
SICILIA	D01	139.659	23,00	60.560
SICILIA	D14	135.234	23,15	93.791
SICILIA	D50	131.333	14,50	-
SICILIA	D45	115.861	21,50	147.009
SICILIA	D09	112.608	22,75	212.460
SICILIA	D43	103.418	3,66	-
SICILIA	D46	100.437	10,00	-
SICILIA	D39	96.859	11,50	-
SICILIA	D44	95.671	20,10	195.939
SICILIA	D52	88.406	12,49	-
SICILIA	D08	87.518	6,40	-
SICILIA	D34	86.025	12,51	-
SICILIA	D17	83.434	9,00	-
SICILIA	D03	80.011	4,50	-
SICILIA	D18	77.340	12,00	4.062
SICILIA	D13	75.706	7,12	-
SICILIA	D27	72.855	5,00	-
SICILIA	D41	71.686	4,00	-
SICILIA	D31	69.851	6,00	-
SICILIA	D07	68.938	8,00	-
SICILIA	D28	67.594	2,64	-
SICILIA	D53	65.820	6,59	-
SICILIA	D55	65.789	5,46	-
SICILIA	D12	64.134	12,00	85.329
SICILIA	D37	59.992	6,00	-
SICILIA	D54	59.624	10,00	33.083
SICILIA	D20	56.911	13,00	137.422
SICILIA	D05	56.550	11,40	106.200
SICILIA	D32	55.506	0,00	-

Comune di Mazzarino - Prot. 0014877 del 10-09-2021 in arrivo

Regione	Ambito*	Popolazione residente 1.1.2021	Assistenti sociali previsti** 2021	Risorse prenotate 2021
TOSCANA	Elba	31.540	5,00	5.908
UMBRIA	Zona Sociale 2	191.777	41,00	406.942
UMBRIA	Zona Sociale 10	129.223	25,00	204.782
UMBRIA	Zona Sociale 1	74.309	11,00	-
UMBRIA	Zona Sociale 3	61.066	12,40	116.473
UMBRIA	Zona Sociale 5	56.146	10,27	65.286
UMBRIA	Zona Sociale 4	55.304	4,81	-
UMBRIA	Zona Sociale 7	53.194	8,83	25.852
UMBRIA	Zona Sociale 9	46.548	9,00	73.551
UMBRIA	Zona Sociale 12	40.090	7,00	33.292
UMBRIA	Zona Sociale 6	11.390	2,00	9.908
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	123.895	38,68	352.624
VENETO	Ambito Sociale VEN_16 - Padova	492.629	91,99	648.037
VENETO	Ambito Sociale VEN_20 - Verona	470.412	97,12	929.205
VENETO	Ambito Sociale VEN_09 - Treviso	418.368	86,51	829.100
VENETO	Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza	312.262	72,42	775.836
VENETO	Ambito Sociale VEN_22 - Sona	298.475	43,45	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_12 - Venezia	281.045	95,26	799.897
VENETO	Ambito Sociale VEN_13 - Spinea	271.125	45,30	143.538
VENETO	Ambito Sociale VEN_15 - Carmignano di Brenta	256.664	41,98	99.729
VENETO	Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	248.671	34,13	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro	226.619	56,90	644.993
VENETO	Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano	211.031	45,70	459.472
VENETO	Ambito Sociale VEN_04 - Thiene	183.712	24,80	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa	178.267	32,93	220.172
VENETO	Ambito Sociale VEN_17 - Este	177.818	25,19	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano	176.138	30,61	140.474
VENETO	Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara	163.131	24,76	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_21 - Legnago	153.404	22,92	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_01 - Belluno	118.559	28,87	322.042
VENETO	Ambito Sociale VEN_02 - Feltre	81.040	16,50	155.452
VENETO	Ambito Sociale VEN_19 - Adria	68.930	9,00	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia	64.153	5,92	-
TOTALI		54.536.806	9.895	66.905.066

*La tabella fa riferimento agli ambiti che hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il prospetto riassuntivo indicante il numero medio di assistenti sociali, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito, in servizio nell'anno 2020 e le previsioni per l'anno 2021.

**Dopo verifica del MLPS

Comune di Mazzarino - Prot. 0014877 del 10-09-2021 in arrivo